

REGOLAMENTO

Prestito obbligazionario 'Banca Finnat Euramerica S.p.A. T.V. MAR. 2010- MAR. 2015'

Codice ISIN IT0004573405

Art. 1 – Emittente

Le obbligazioni (di seguito anche prestito obbligazionario) sono emesse da "Banca Finnat Euramerica S.p.A." (l' "Emittente" o la "Banca"), codice ABI 3087 e sono soggette al presente Regolamento.

Art. 2 - Importo tagli e titoli

1. Il prestito obbligazionario "Banca Finnat Euramerica S.p.A. T.V. MAR. 2010 – MAR. 2015" di ammontare nominale fino a Euro 50.000.000 ("importo massimo") è costituito da massimo n. 5.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 (diecimila) ciascuna, non frazionabili. L'importo minimo di sottoscrizione è pari a Euro 50.000 (5 obbligazioni). La valuta di denominazione del prestito è l'Euro. I titoli sono accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.

2. Senza che sia necessario il consenso dei portatori delle obbligazioni, l'Emittente si riserva la facoltà di procedere all'emissione, nel limite dell'importo massimo e non oltre il termine del 30 novembre 2010, in tranche successive di obbligazioni soggette al presente Regolamento. In questo caso, le obbligazioni si distingueranno per:

- a) il periodo di collocamento;
- b) la data di emissione;
- c) il prezzo di sottoscrizione;
- d) data di Regolamento della sottoscrizione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, in quanto la data di emissione delle ulteriori obbligazioni sarà successiva alla data di godimento, il prezzo di sottoscrizione delle obbligazioni sarà pari al prezzo d'emissione maggiorato degli interessi (impliciti ed espliciti) lordi maturati sulle obbligazioni dalla data di godimento sino alla data di emissione della tranche.

4. Le informazioni di cui al comma 2, dalla lett. a) alla lett. d), saranno rese note nell'ambito della scheda di adesione, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante, relativa alla singola tranche emessa, nonché sul sito internet della Banca (www.finnat.it). Sempre sul medesimo sito internet sarà mantenuta aggiornata l'indicazione dell'importo globalmente emesso.

5. Dette obbligazioni di nuova emissione saranno fungibili e formeranno un unico prestito con le obbligazioni già emesse ed in circolazione.

Art. 3 – Periodo di emissione

Il prestito potrà essere sottoscritto nei periodi indicati nella scheda di adesione di cui al precedente articolo. Rimane ferma la possibilità per l'Emittente di chiusura anticipata del periodo di collocamento senza preavviso ed indipendentemente dalla sottoscrizione integrale o meno del prestito.

Il primo periodo di collocamento è stabilito dal 27.01.2010 al 26.02.2010.

Art. 4 - Data di godimento

Le obbligazioni hanno godimento dal 01.03.2010.

Art. 5 – Prezzo e data di emissione e di rimborso

Le obbligazioni del presente prestito sono emesse alla pari in data 01.03.2010 al prezzo di Euro 10.000 per ciascuna obbligazione di pari valore nominale.

Le obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale (alla pari) il 01.03.2015.

Art. 6 – Durata

La durata del prestito è di cinque anni a partire dal 01.03.2010 al 01.03.2015

Art. 7 – Modalità di rimborso

Il rimborso delle obbligazioni del presente prestito sarà effettuato in unica soluzione alla pari il 01.03.2015 senza deduzione di spese. A partire da tale data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 8 – Pagamento cedole

Dalla data di godimento le obbligazioni sono fruttifere di interessi pagabili in cedole semestrali posticipate con scadenza il 01.03 e il 01.09 di ciascun anno. La prima cedola è pagabile il 01.09. 2010.

Art. 9 – Interessi

Le obbligazioni sono fruttifere di interessi a tasso variabile sul valore nominale.

Il valore della prima cedola semestrale sarà reso noto il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento di cui all'art. 4 e determinato, analogamente alle cedole successive, come di seguito descritto:

si rileva il tasso Euribor a sei mesi sul circuito Bloomberg (EURIBOR3M), - o su altra fonte di equipollente ufficialità, il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento e con valuta coincidente con il giorno di godimento medesimo. Nel caso in cui la data di godimento coincida con un giorno non lavorativo bancario, si assume la quotazione con valuta coincidente con il primo giorno lavorativo bancario successivo. Per giorno lavorativo bancario si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET sia aperto per la sua normale attività. La quotazione dell'Euribor a sei mesi come sopra indicata viene maggiorata di 30 b.p.. Il valore così determinato viene diviso per 360, moltiplicato per il numero di giorni effettivi del semestre di riferimento e arrotondato al terzo decimale con le seguenti modalità: se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, la terza cifra decimale rimane invariata; se la quarta cifra decimale è compresa tra 5 e 9, la terza cifra decimale si arrotonda all'unità superiore.

Il valore del tasso Euribor a sei mesi della prima cedola verrà rilevato per data di contrattazione 25.02.2010 e con valuta 01.03.2010.

Banca Finnat Euramerica S.p.A. svolge la funzione di Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento.

Art. 10 – Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi.

Gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente del 12,50%, ove dovuta ai sensi del D. Lgs. n.239/96 e successive integrazioni e modificazioni.

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota attualmente del 12,50% ai sensi del D. Lgs. n.461/97 e successive integrazioni e modificazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, comma 1, lett.f/2 del TUIR, realizzate da soggetti non residenti qualora le obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati.

Art. 11 – Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art. 12 – Rimborso anticipato

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente.

Art. 13 – Quotazione e negoziazione

Non è prevista la richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati né su altri sistemi di negoziazione. I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca non sono quindi trattati su mercati regolamentati o equivalenti.

L'Emittente si assume l'impegno di negoziare le obbligazioni di propria emissione in conto proprio e in modo non sistematico, attraverso proposte di acquisto o di vendita, visibili anche sul sito internet della Banca (www.finnat.it), in base a quanto previsto nella policy aziendale sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca al fine di consentire il conseguimento del migliore risultato possibile per il cliente. Il documento di execution policy previsto dalla direttiva Mifid è consultabile sul sito internet www.finnat.it. Il differenziale tra la quotazione della proposta in acquisto e quella della proposta in vendita non potrà superare i 100 punti base.

La Banca corrisponderà inoltre al cliente i dietimi di interessi maturati dalla data di godimento della cedola in corso sino al giorno di Regolamento dell'operazione (valuta di accredito sul conto corrente).

In caso di disinvestimento dei titoli prima della scadenza, il sottoscrittore potrebbe subire delle perdite in conto capitale, in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire a un prezzo inferiore al prezzo di emissione dei titoli.

La Banca si impegna ogni settimana ad effettuare proposte per un controvalore emesso complessivo non superiore al 5% dell'ammontare emesso.

Art. 14 - Garanzie

Le obbligazioni offerte non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il disposto dell'art. 1186 del Codice Civile non trova applicazione per il presente prestito obbligazionario.

Art. 15– Servizio del prestito

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime della dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24.6.1998 n. 213 ed al Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008). Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento delle relative cedole verranno effettuati per il tramite della Monte Titoli SpA.

Qualora la data fissata per il pagamento cada in un giorno non lavorativo bancario, il pagamento sarà effettuato il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Articolo 16 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.finnat.it.

Art. 17 – Legge applicabile e foro competente

Le obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito Obbligazionario sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma ovvero, ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti concernenti il Prestito saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Non sussiste garanzia dell'integrale collocamento delle obbligazioni.

Roma, 21 gennaio 2010

1 Allegato: Scheda di adesione